

## **QUESITO 1**

Con riferimento a quanto indicato nelle “V. Informazioni complementari” del Bando, si chiede conferma che quanto indicato “è obbligatorio il sopralluogo presso i luoghi ove saranno eseguiti i lavori” si riferisca ad attività da svolgere a seguito dell’aggiudicazione e che non sia da effettuare in fase di gara.

## **RISPOSTA QUESITO 1**

*Si conferma che il sopralluogo dovrà essere svolto a seguito di eventuale aggiudicazione.*

## **QUESITO 2**

Con riferimento ai punti 14, 15, 16, 17 riportati all’art. 5 del Disciplinare di gara (pagg. 13, 14), si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto sono attività da effettuare a seguito dell’aggiudicazione e non già in sede di presentazione delle offerte.

## **RISPOSTA QUESITO 2**

*Con riferimento ai punti 14,15,16 e 17 riportati all’art. 5 del Disciplinare di Gara, si conferma che le attività ivi riportate dovranno essere espletate in esito all’eventuale aggiudicazione.*

## **QUESITO 3**

Con riferimento alla qualificazione SOA per la prestazione di progettazione, si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto l’attività richiesta è quella di direzione lavori/coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e non di progettazione; nel caso si confermi tale richiesta, si chiede conferma che l’operatore economico possa partecipare in raggruppamento insieme ad un soggetto con la qualifica SOA per la prestazione di progettazione, come previsto al punto 3.4 del Disciplinare di gara, e che quindi trattasi di refuso quanto riportato a pag. 16 dello stesso Disciplinare “In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’attestazione SOA dovrà essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento”.

## **RISPOSTA QUESITO 3**

*Con riferimento alla richiesta di qualificazione SOA per la progettazione, si conferma che il possesso di tale requisito non è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di cui trattasi.*

## **QUESITO 4**

A pag. 24 all’ art 4.2 sempre del disciplinare l'aggiudicatario è obbligato a stipulare a favore di FAL s.r.l., una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice (con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari all'importo del contratto. In questo caso, la normativa ed in particolare l’art. 103 del DLGS. 50 che riporto “L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale”. Se l’importo a base di gara è di 432.492,90 euro, probabilmente c’è un errore nell’importo della cauzione che voi indicate nel disciplinare, o in caso contrario, a quale tipo di polizza assicurativa fate riferimento?

## **RISPOSTA QUESITO 4**

*Con riferimento a quanto riportato a pag. 24, punto 4.2 del Disciplinare di Gara, si conferma che la stipula della polizza assicurativa avente massimale pari a € 10.000.000,00 non è necessaria*